



Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche
Servizio Aree Verdi Cimitero e Parchi Urbani

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27/04/2012

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: NORME PRELIMINARI

- Art. 1** Riferimenti normativi
- Art. 2** Oggetto
- Art. 3** Competenze
- Art. 4** Responsabilità
- Art. 5** Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6** Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 7** Sale di Commiato
- Art. 8** Attività Funebre
- Art. 9** Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 10** Funerali civili

CAPO II: FERETRI

- Art. 11** Deposizione della salma nel feretro
- Art. 12** Verifica e chiusura feretri
- Art. 13** Feretri per inumazioni, tumulazioni , cremazioni e trasporti
- Art. 14** Fornitura gratuita del cofano
- Art. 15** Segni distintivi e piastrina di riconoscimento

TITOLO II: TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 16** Esercizio servizio trasporti funebri
- Art. 17** Trasporti gratuiti ed a pagamento
- Art. 18** Orario trasporti
- Art. 19** Modalità del trasporto e percorso
- Art. 20** Norme generali per i trasporti
- Art. 21** Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- Art. 22** Trasporto di cadavere a seguito di morte accidentale
- Art. 23** Riti e simboli religiosi
- Art. 24** Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 25** Morti per malattie infettive-diffusive
- Art. 26** Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 27** Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 28** Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III: CIMITERI ED OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I: CIMITERI

- Art. 29** Elenco cimiteri
- Art. 30** Disposizioni generali- vigilanza
- Art. 31** Reparti speciali
- Art. 32** Ammissione nel cimitero
- Art. 33** Piano Cimiteriale disposizioni generali
- Art. 34** Piano Cimiteriale
- Art. 35** Strutture cimiteriali
- Art. 36** Costruzione , ampliamento e soppressione di cimiteri

CAPO II: POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 37** Orario
- Art. 38** Disciplina dell'ingresso
- Art. 39** Divieti Speciali
- Art. 40** Riti Funebri
- Art. 41** Identificazione delle sepolture ed epigrafi
- Art. 42** Monumenti sulle tombe , nei campi comuni e lapidi sui loculi
- Art. 43** Fiori, piante e materiali ornamentali
- Art. 44** Manutenzione delle sepolture ed accessori

CAPO III: OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 45** Inumazione, esumazione , tumulazione estumulazione, cremazione
- Art. 46** Inumazione
- Art. 47** Cippo
- Art. 48** Tumulazione
- Art. 49** Tumulazioni provvisorie
- Art. 50** Tumulazioni in sepoltura già in concessione a privati
- Art. 51** Esumazioni ordinaria
- Art. 52** Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 53** Esumazioni straordinarie
- Art. 54** Estumulazioni
- Art. 55** Raccolta ossa
- Art. 56** Oggetti da recuperare
- Art. 57** Disponibilità dei materiali
- Art. 58** Cremazioni
- Art. 59** Autorizzazione alla cremazione
- Art. 60** Autorizzazione alla cremazione di resti mortali
- Art. 61** Modalità operative della cremazione
- Art. 62** Ceneri ed urne cinerarie
- Art. 63** Affidamento urne
- Art. 64** Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri

TITOLO IV: CONCESSIONI E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I: CONCESSIONI, RINUNCE, REVOCHE E DECADENZE

- Art. 65** Concessioni per sepolture private
- Art. 66** Durata delle concessioni
- Art. 67** Modalità di concessioni
- Art. 68** Uso delle sepolture private
- Art. 69** Manutenzione
- Art. 70** Termini per la costruzione dell'opera
- Art. 71** Divisione ed aggiornamento delle concessioni
- Art. 72** Rinuncia
- Art. 73** Rinuncia a concessione di aree e relativi manufatti
- Art. 74** Rinuncia a concessione di sepolture realizzate dal comune
- Art. 75** Revoca
- Art. 76** Decadenza
- Art. 77** Provvedimenti conseguenti al decadenza
- Art. 78** Estinzione delle concessioni
- Art. 79** Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute

CAPO II: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 80** Esecuzione di lavori e manutenzione
- Art. 81** Autorizzazioni e permessi di costruzione
- Art. 82** Responsabilità, deposito cauzionale
- Art. 83** Recinzione aree , materiale di scavo
- Art. 84** Introduzione e deposito di materiale
- Art. 85** Orario di lavoro
- Art. 86** Sospensione dei lavori
- Art. 87** Vigilanza
- Art. 88** Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V: SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

- Art. 89** Oggetto del servizio
- Art. 90** Gestione del servizio
- Art. 91** Richiesta e durata del servizio
- Art. 92** Erogazione del servizio
- Art. 93** Tariffe
- Art. 94** Inadempienze
- Art. 95** Divieti
- Art. 96** Sospensioni e interruzioni della fornitura

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 97** Assegnazione gratuita di sepulture
- Art. 98** Mappa
- Art. 98** Annotazioni in mappa
- Art. 100** Registro giornaliero
- Art. 101** Schedario dei defunti
- Art. 102** Schedario delle concessioni

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I : NORME PRELIMINARI

Art. 1

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 9/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003, della Legge regionale Marche n. 3 del 01/02/2005 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici e cimiteriali “ e del Regolamento Regionale di attuazione 09/02/2009 n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della legge Reg. n. 3/2005”- .

A tali normative, e successive modifiche ed integrazioni, occorre fare riferimento per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare, in ambito comunale, i servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, la concessione di aree e di manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, il servizio di illuminazione lampade votive e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.3

Competenze

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvale per lo scopo, oltre che dei servizi comunali, della competente struttura dell’ASUR- Zona Territoriale.

2. I servizi suddetti vengono effettuati attraverso le forme di gestione consentiti dalla vigente normativa in materia di organi e funzioni degli enti locali.

Art. 4

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Chiunque introduce nel cimitero, in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occultati nel cimitero, cose di qualsiasi natura non ammesse ai sensi della normativa vigente in materia o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Chiunque occultati nel cimitero o provveda in proprio senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di legge o di regolamento, ad effettuare nel cimitero alcuna delle operazioni previste dalla normativa vigente in materia, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni; tale registro, compilato cronologicamente dagli addetti, è a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documenti la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e int..

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, ovvero presso gli ospedali o case di cura esistenti nel territorio. I locali adibiti a tale scopo sono distinti e le loro funzioni si individuano, ai sensi della normativa vigente in materia :

- a) **OSSERVAZIONE:** di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- b) **OBITORIALI:** con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione o obitorio, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari fintanto che le Autorità Pubbliche che ne hanno disposto il deposito non abbiano eseguito gli accertamenti di legge.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte .
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 3 posti salma refrigerati, a cui se ne aggiunge un'altro isolato per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffusive.

Art. 7

Sale di commiato

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività funebri di cui all'articolo successivo, possono realizzare e gestire propri servizi di commiato.
2. L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale di commiato è rilasciata, ai soggetti di cui al comma 1, dal Comune ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.
3. La realizzazione e la gestione delle sale di commiato devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 20 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009, commi da 3 a 6.

Art. 8

Attività funebri

1. Per attività funebre si intende un servizio che fornisce le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

- c) trasporto di cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3 del 2005 e del relativo regolamento n. 3 del 09/02/2009.
 3. L'attività funebre deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge regionale 3/2005 e del presente regolamento.

Art. 9

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e precisamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il servizio di raccolta e trasporto all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) Il trasporto funebre all'interno del territorio comunale, la fornitura della bara e l'inumazione - intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria - per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, che siano decedute nel comune, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) La cremazione e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune per le salme dei defunti, residenti in vita nel comune, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - g) Servizio di cremazione gratuita per residenti donatori di organi iscritti all'AIDO ;
 - h) Servizio di cremazione e relative spese murarie per le retrocessioni anticipate di concessioni che non abbiano maturato il 70% del periodo di durata;
 - i) Servizio di cremazione di resti mortali , comprese le relative spese per opere murarie, per concessione scadute e non rinnovate ;
 - j) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione, per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari , con deposizione dei resti nell'ossario comune ;
 - k) Servizio di cremazione dei resti mortali non mineralizzati provenienti da esumazioni alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione ;
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è segnalato dal Settore comunale competente per i servizi alla persona, secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti comunali per l'erogazione dei servizi sociali. (limite di ISEE- del defunto e/o dei familiari tenuti a provvedere - rivalutato annualmente in base all'indice Istat)
3. Ai fini del presente Regolamento, la situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza permanente di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente alla sepoltura, i familiari provvedano

comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Ai sensi del presente articolo, per familiari, si intendono il coniuge, i figli e, in difetto, i parenti più prossimi, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, sino al 4° grado.

5. Tutte le altre operazioni cimiteriali a richiesta sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.

6. La Giunta comunale, con proprio atto o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o gratuitamente purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi obbligatoriamente gratuiti, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 10 Funerali civili

1. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 /2005.

CAPO II: FERETRI

Art. 11 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o secondo le disposizioni dettate dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR-Zona Territoriale competente o personale tecnico all'uopo incaricato.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'addetto al trasporto di cadavere , in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica , prima della partenza , che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ; per i trasporti all'estero , tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR , che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. La suggellazione del feretro deve effettuarsi dopo il previsto periodo di osservazione del cadavere tutelato dalle specifiche norme di legge.
5. Nei casi in cui si debba attendere, prima di procedere alla tumulazione di una salma, l'arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore alle 48 ore dal decesso, si applicano le vigenti disposizioni sanitarie. Nei predetti casi, comunque, il Dirigente del Servizio di Igiene della competente ASUR, ravvisandone la necessità, può, in qualsiasi momento, ordinare l'immediata inumazione o tumulazione del feretro.

Art. 13

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
 - b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - c) In ambito nazionale , per salme destinate a cremazione o inumazione si applicano le disposizioni di cui al decreto 7 febbraio 2002 "Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U per realizzare manufatti in sostituzione della cassa in metallo"
 - d) per cremazione:

la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), è fatto obbligo l'uso di un involucro in materiale biodegradabile autorizzato dal

Ministero della Sanità da porre all'interno della cassa di legno che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria ; La Giunta comunale, potrà stabilire tariffe agevolate o altre forme di incentivi per favorire l'uso di bare in legno tenero non verniciato o Mater-Bi .

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla lettera b) del precedente comma se destinate alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinata alla cremazione.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASUR, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il suo rivestimento totale con lamiera metallica in zinco corrispondente ai requisiti di legge.

4. Le casse metalliche dovranno obbligatoriamente disporre di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 14

Fornitura gratuita del cofano

1. Il Comune, se richiesto, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13 lett. a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

La cassa fornita gratuitamente è del tipo ordinario più semplice e non può essere sostituita da privati con altra cassa nè può essere destinata alla tumulazione.

2. Ai fini del precedente comma 1) si applica quanto previsto all'art. 9, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

Art. 15

Segni distintivi e piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

3. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II: TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16

Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il servizio di Trasporto Funebre è esercitato in regime di libera concorrenza dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dal Comune ove essi hanno sede, nel rispetto di tariffe amministrative stabilite autoritativamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono:

- a) gratuiti, a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente articolo 9, commi 2 e 3;
- b) a pagamento in tutti gli altri casi.
- c) La Giunta comunale nel determinare annualmente l'importo delle tariffe può prevedere l'erogazione di ulteriori servizi di trasporto gratuiti, oltre quelli di cui alla lettera a).

Art. 18

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. Il trasporto gratuito di salme, di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta dell'Autorità giudiziaria, ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

Art. 19

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge di pubblica sicurezza, comprende: **il prelievo** della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, **il tragitto** alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa **sosta** per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il **proseguimento** fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il comando di Polizia Municipale appronterà opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Di norma il corteo funebre segue il feretro a mezzo di autovetture private. E' ammesso effettuare il corteo funebre al passo, previa autorizzazione dell'ufficio di Polizia Municipale;

Art. 20

Norme generali per i trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme sono a carico di chi li richiede o li dispone e deve farsi soltanto con gli appositi automezzi di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/90 i quali devono possedere i requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009 della Regione Marche, salvo diverse disposizioni del Sindaco ove si tratti di speciali onoranze.
2. I feretri utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 nonché dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Il trasporto di salme, cadaveri, resti mortali, ceneri e parti anatomiche deve avvenire nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 5, commi da 1 a 8, della legge regionale Marche n. 3 del 1 febbraio 2005.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 9, della L.R. Marche n.3 del 2005, la vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente Zona Territoriale dell'ASUR.
5. Il trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, anche eventualmente al di fuori del Comune ove è avvenuto il decesso, per l'espletamento del servizio di osservazione, è effettuato previa comunicazione dell'impresa funebre:
 - a) all'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale è avvenuto il decesso e del Comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ASUR;
 - c) al gestore della struttura cui è destinata la salma, se diversa da abitazione privata.

Art. 21

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. 3/2005, compila un documento, su modulo redatto su un modello predisposto dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:

- a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto all'inumazione, tumulazione e cremazione;
- b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009;
- c) sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie, in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, ivi compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni delle sepolture (cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa) e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello indicato sulla documentazione di cui al comma 1 e compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra rimarrà agli atti. **Eventuali difformità (assenza del sigillo, contraffazione, documentazione incompleta ecc.) saranno annotate sul verbale medesimo e copia dello stesso sarà inoltrata all'ufficio di Igiene e Sanità Pubblica della ASUR- Zona Territoriale per i provvedimenti consequenziali.**

5. L'addetto al trasporto deve essere identificabile e avere un "rapporto" documentato con l'impresa di pompe funebri autorizzata allo svolgimento dell'attività funebre ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.

Per la dimostrazione dell'esistenza di un "rapporto" dell'addetto al trasporto con l'impresa funebre autorizzata è sufficiente acquisire la relativa documentazione una volta l'anno per i soggetti che hanno rapporti continuativi. In caso di rapporti occasionali la documentazione è prodotta, anche a mezzo fax o fotocopia, di volta in volta, oppure viene acquisita agli atti una "autocertificazione".

Art. 22

Trasporto di cadavere a seguito di morte accidentale

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), il

Comune di San Benedetto del Tronto è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

2. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

3. Il trasporto è disposto dalla Pubblica Autorità mediante rilascio di una copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto ed una copia della stessa al Sindaco del Comune di decesso. Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art.34/1 del D.P.R. 285/90 ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal proprio Comune, al luogo di sepoltura.

4. Il trasporto di cadaveri di cui la Pubblica Autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile monouso a perdere.

Art. 23

Riti e simboli religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. Terminata la funzione religiosa, ovvero il rito civile, l'auto funebre si dirige direttamente al Cimitero seguendo il percorso più breve. Sono vietate soste lungo il tragitto se non preventivamente autorizzate dal Sindaco per onoranze particolari

3. Gli automezzi funebri recano, di norma, il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato Italiano.

4. Le corone di fiori devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui le auto funebri sono dotate. E' ammesso porre sul feretro un cofano di fiori ed un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto. Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre o dell'autofurgone.

Art. 24

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l'evento.

3. In caso di morte in luogo pubblico o in abitazione o locale dichiarati antigiene dall'ASUR, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del

Sindaco o dell'Autorità giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l'esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate o presso gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l'attività funebre.

4. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala di commiato ;
- b) alla abitazione propria o dei familiari.

5. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 25

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASUR dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 26

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegata la prescritta autorizzazione dell'addetto al trasporto così come stabilito all'art. 5 comma 7 L.R. n. 3/2005 .

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco verificata la rispondenza del feretro alle prescrizioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR di cui al precedente art. 25 comma 1.

Art. 27

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937 approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a detta Convenzione. Tali casi sono regolati dagli artt. 27 , 28 e 29 del D.P.R. 285/90 e dalla relativa circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 . Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. citato.

2. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.26 deve restare in consegna al vettore.

Art. 28

Trasporto di ceneri e resti

1. L'autorizzazione al trasporto della salma/resti fino al luogo di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico provvedimento dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, si provvederà ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90. Dal 1 Gennaio 2001 con D.P.C.M. 26.05.2000, attuativo del D.Lgs n. 112/98 , la competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dal D.P.R. n. 285/90 è stata trasferita alle regioni che l'hanno demandata ai Sindaci . L'autorizzazione dovrà recare le generalità del defunto, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) la destinazione. Nel caso, è opportuno ma non obbligatorio, allegare all'autorizzazione al trasporto l'estratto dell'atto di morte e nel caso di ceneri anche copia del verbale di cremazione di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 62.

TITOLO III : CIMITERI E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I CIMITERI

Art. 29 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento e/o alla cremazione delle salme utilizzando l'esistente cimitero urbano e i cimiteri che in futuro verranno realizzati.

Art. 30 Disposizioni generali- Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esercita avvalendosi degli uffici e servizi preposti del Comune.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione consentite dalla normativa vigente in materia.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
6. Le operazioni di cui al precedente punto 4 non si eseguono nelle giornate festive. Le salme, resti o ceneri, che pervengono al cimitero nelle giornate festive saranno ricevute ma le relative operazioni di seppellimento o cremazione rinviate ai giorni feriali immediatamente seguenti a quello festivo.

Art. 31 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, delle ceneri e delle ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri come stabilito dagli art. 58 e 59 del D.P.R 285/90 ed in particolare:
 - a - caduti in guerra militari e civili;

- b - vittime di pubbliche calamità;
- c - salme rinvenute indecomposte a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del citato D.P.R. 285/90;
- d - appartenenti in vita a categorie, enti ed associazioni, individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 32

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura in tutti i casi previsti dall'art. 9, comma 1, della L.R. 3/2005. In particolare nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ricevute e seppellite nel Cimitero le salme di persone nate nel Comune qualunque fosse in vita la residenza nonché ai coniugi dei defunti sepolti nel civico cimitero .
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari, o familiare di titolari, di concessione cimiteriale di sepoltura privata individuale o di famiglia. Sono accolti anche i resti mortali e le ceneri di dette persone. Parimenti sono accolte le ceneri delle persone non rientranti tra quelle sopra indicate esclusivamente se destinate rispettivamente al cinerario comune o all'ossario comune.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 31, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 33

Piano cimiteriale – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e succ. mod. e integrazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e succ. mod. e integrazioni.
4. Apposito Piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 34.

Art. 34

Piano cimiteriale

1. Il Comune è tenuto ad adottare uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare al fine di garantire le necessità di sepoltura nell'arco di almeno vent'anni, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 1, della L.R. 3/2005.
2. I piani di cui al primo comma sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASUR e dell'ARPAM . Essi sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal Piano.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto dei seguenti elementi:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area territoriale di competenza, considerato sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;
 - b) la ricettività della struttura esistente indicando i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, ivi comprese quelle dovute a cremazione in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) la proiezione della domanda attesa delle varie tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d) l'esigenza di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti, con un'ottimizzazione dell'utilizzo delle aree e dei manufatti, del recupero delle tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009 e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le eventuali zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale e i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la previsione di adeguati spazi per la ricettività delle urne cinerarie derivanti dalle cremazioni;
 - g) la necessità di abbattere o ridurre le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - h) l'esigenza di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - i) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di pozzi per il prelievo di acqua per irrigazione, pulizia e servizi igienici;
 - l) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del regolamento regionale.
4. Nel Piano cimiteriale sono individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal Comune che per manufatti da realizzare a cura e spese di privati su aree in concessione. In particolare:
 - a) aree per inumazione;
 - b) aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (TOMBE, costruite da privati con opere murarie solo ipogee);
 - c) aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (CAPPELLE, costruite da privati con opere murarie epigee ed anche ipogee);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (CAPPELLINE A SCHIERA);

- e) manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività. (TOMBE A SCHIERA, con opere murarie solo ipogee);
- f) loculi singoli per adulti a tumulazione individuale;
- g) loculi doppi per tumulazioni individuali di coniugi o familiari;
- h) loculi per famiglia a tumulazione individuale a 4-5 posti salma verticali;
- i) loculi singoli per bambini o neonati a tumulazione individuale;
- l) loculi ossario singoli per tumulazione individuale di resti mortali;
- m) loculi ossario doppi per tumulazione congiunta di resti mortali di coniugi o familiari;
- n) nicchie cinerarie doppie o per famiglia per tumulazione congiunta di ceneri di coniugi o familiari;
- o) nicchie cinerarie singole
- p) ossario comune;
- q) cinerario comune;
- r) obitorio.

5. L'area di inumazione prevista nel piano cimiteriale deve avere una superficie minima nella misura stabilita dall'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

8. I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione devono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui al paragrafo 13 della circolare M.S. 24 giugno 1993 n. 24.

Art. 35 Strutture cimiteriali

1. Ogni cimitero deve essere dotato di un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito deve avere i requisiti di cui all'art. 5 del regolamento regionale 3/2009.

3. La giunta Comunale stabilisce l'eventuale tariffa per l'uso del deposito ovvero né determina la gratuità.

4. Nell'area cimiteriale possono essere altresì realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Art. 36

Costruzione, ampliamento e soppressione di cimiteri

1. Per la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri si applicano le norme di cui all'art. 3 del regolamento regionale 3/2009;
2. La soppressione di un cimitero è autorizzato dal Comune in base a quanto previsto nel piano cimiteriale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del citato regolamento regionale.

CAPO II

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 37

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 38

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri stabili con ordinanza del Sindaco.

Art. 39

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o non attinenti al culto dei defunti.
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, gettare acqua sui corridoi;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, manomettere gli impianti di illuminazione;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del cimitero.
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di esumazione ed estumulazione di salme e trasferimenti di resti mortali da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria;
- o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici o comunque pericolosi;
- p) qualsiasi attività commerciale.
- q) pubblicizzare nelle strade di accesso e nelle vie adiacenti il civico cimitero attività commerciali di qualsiasi genere legate al culto dei defunti .

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria .

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 40 **Riti funebri**

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Municipale.

Art. 41 **Identificazione delle sepolture ed epigrafi**

1. Ogni sepoltura, sia essa fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia, è contraddistinta da un cippo, lapide od altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del **nome, del cognome della data di nascita e di morte**, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Le epigrafi sono consentite soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo. Non sono in ogni caso consentite scritte o immagini che possano risultare offensive per la morale comune, le religioni o le culture dei popoli.

4. **Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile della Polizia Mortuaria** e può contenere, oltre quanto previsto al comma 1, brevi rituali espressioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

L'epigrafe può essere incisa sulla lapide o realizzata su altro supporto e sovrapposta ad essa. Le iscrizioni da sovrapporre alla lapide, del tipo a pergamena libro o altro, si autorizzano esclusivamente se in bronzo, marmo o ceramica ed in ogni caso della misura massima di cm. 28 x 20 h.

5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono rispettare le prescrizioni dei commi precedenti e devono essere parimenti autorizzate.

7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

8. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono, la Giunta comunale con proprio atto, può specificare ulteriori caratteristiche delle epigrafi, delle foto e degli elementi decorativi anche in ordine alle loro dimensioni, materiali, colore, caratteri, lunghezza, ecc.

9. Per i lotti cimiteriali di vecchia edificazione, (realizzati fino all'anno 1993) restano vigenti le disposizioni precedentemente adottate a salvaguardia della uniformità delle lapidi.

Art. 42

Monumenti sulle tombe, nei campi comuni e lapidi sui loculi

1. Sulle tombe e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in relazione alle caratteristiche dell'area cimiteriale interessata ed in base a quanto stabilito nel precedente articolo 41 del presente regolamento.

2. Di norma sui campi i monumenti o lapidi hanno altezza non superiore a mt. 1,20; larghezza massima di mt. 0,70 (mt. 0,60 per i bambini); spessore minimo della lapide mt. 0,10; altezza della parte interrata compresa tra mt. 0,40 e mt. 0,30. E' concessa la facoltà di installare un cordolo di delimitazione in travertino o altro materiale idoneo che non superi le misure di mt. 0,70 x mt. 1,70 (per i bambini mt. 0,60 x mt. 1,30). E' ammessa

l'apposizione di un copritomba in marmo o altro materiale idoneo di dimensioni non superiore ad 1/3 dello spazio delimitato dal cordolo.

3. In ogni caso entro il termine massimo di 60 giorni dall'avvenuta tumulazione, sul loculo dovrà essere collocata la lapide riportante quanto previsto all'articolo 41, comma 1, del presente regolamento.

4. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorate ad esse, al fine di evitare danni alle cose ed alle persone che si trovano nell'area sottostante.

5. **Le lapidi**, ove fornite dalla Civica Amministrazione non possono essere sostituite da altre se non dello stesso spessore, colore, misure, materiale e forme.

Sui colombari e ossari sono ammessi portafiori , portalampade e cornici per foto esclusivamente in bronzo nelle varie tonalità del materiale , esclusi il ferro, ghisa marmo, ceramica , vetro , acciaio, plastica ecc, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento.

Fermo restando quanto già stabilito al precedente art. 41 , comma 3 , e' consentita la installazione sulla lapide di **medaglioni o immagini in rilievo**, tali simboli che potranno anche essere incisi , stampati o pantografati non dovranno superare la misura massima di cm 10 x 15 con sporgenza massima di cm. 5 .

La fiammella votiva sarà posizionata , rispetto a chi guarda , sul lato sinistro, in basso Le dimensioni della stessa non dovranno superare la misura massima di cm 21 h x 11 per loculi adulti ; per ossari e nicchie cinerarie tali misure dovranno essere opportunamente ridotte secondo le disposizioni del Responsabile del Servizio .

La foto sarà posizionata in alto , sul lato sinistro o al centro della lapide . Le dimensioni della fotografia , comprensiva di cornice non dovranno superare la misura massima di cm 13 x 18 ; Solo per coniugi tumulati nello stesso loculo potrà essere apposta una unica foto raffigurante entrambi purché della misura massima sopra indicata ; Per ossari e nicchie cinerarie tali misure dovranno essere opportunamente ridotte secondo le disposizioni del Responsabile del Servizio.

Il vaso portafiori sarà posizionato sulla destra , in basso . Le dimensioni del vaso portafiori , non dovranno superare la misura massima di cm 22 h x 15 per loculi adulti ; per ossari e nicchie cinerarie tali misure dovranno essere opportunamente ridotte secondo le disposizioni del Responsabile del Servizio .

E' consentita , in sostituzione , mai in aggiunta del vaso portafiori , l'apposizione sulla lapide di una **composizione floreale in bronzo** fissata in maniera stabile e duratura e di misure non superiori a larghezza cm. 18 altezza cm. 58 , tale composizione potrà anche essere incisa o pantografata sulla lapide nel rispetto delle misure sopra riportate .

Se richiesto , e' consentito in aggiunta al vaso portafiori o alla composizione floreale la apposizione di un piccolo vaso "porta orchidea" in bronzo .

La fiammella votiva dovrà avere esclusivamente **lampade a basso consumo** (sistema Led), di colore giallo .

6. Per ragioni di uniformità, il Responsabile dei servizi Cimiteriali può disporre che su interi riquadri o Gruppi o Settori di loculi, siano essi normali, doppi, ossari e per fanciulli, vengano installati portafiori, portalampade e chiavelle dello stesso tipo, materiale e colore. Analogamente lo stesso Responsabile può disporre il tipo di materiale e colore delle iscrizioni da effettuare sulle lastre e che le stesse siano a lettere incise o in rilievo .

7. Ferma restando la necessità di garantire, nell'ambito dei propri cimiteri, il rispetto delle esigenze di decoro e di uniformità, a tutela anche del senso di pietas della generalità dei concessionari delle sepolture , per riquadri o gruppi riservati alla sepoltura di fanciulli l'Amministrazione Comunale potrà , se richieste dai familiari , considerare proposte di modifica alla lapide o degli accessori.

Art. 43

Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Sui tumuli è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.

3. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, a cura degli operatori cimiteriali , il servizio di falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

4. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

5. E' fatto divieto introdurre all'interno di blocchi o ale di loculi, le corone, i cuscini ed i copricassa che pervengono al cimitero a seguito delle esequie. I suddetti materiali vanno sistemati negli appositi spazi, esterni alle costruzioni, ed ivi conservati per **quattro** giorni successivi alla tumulazione dopodiché vengono avviati alla discarica comunale. Sul pavimento, al di sotto del loculo usato per la tumulazione, è consentito porre un vaso di fiori solo per lo stretto tempo necessario alla realizzazione della relativa lapide.

Art. 44

Manutenzione delle sepolture ed accessori

1. Ai fini della manutenzione delle sepolture e della collocazione di accessori, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è consentita la pulitura degli accessori delle lapidi siano esse di loculi, o al campo, solo in loco e a mano senza l'aiuto di mezzi meccanici, con l'avvertenza di non deturpare, rovinare o sporcare lapidi collaterali. Eventuali reclami o eventuali spese sostenute dai concessionari di loculi collaterali deturpati per quanto sopra, verranno imputate a coloro che hanno procurato il danno a seconda della gravità di esso;

b) e' consentito asportare la lapide dal cimitero solo per:

- prima incisione: nel qual caso è sufficiente farne richiesta al Responsabile cimiteriale.
- lucidatura della parte in marmo o verniciatura delle scritte di quelle lapidi già sistemate.

In questo caso è necessaria l'**autorizzazione del Comune**, previa apposita richiesta scritta da parte dell'interessato e versamento presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del corrispettivo previsto. Per tutte le altre operazioni è vietato asportare la lapide dal Cimitero;

c) l'eventuale operazione di rimozione e riposizionamento della lapide, è compito esclusivo dell'addetto al servizio cimiteriale; è assolutamente vietato provvedere per proprio conto, eventuali contravventori verranno puniti a norma di Legge e di Regolamento.

d) nei settori cimiteriali ove il Comune abbia stabilito, in base ad un criterio di uniformità, che, per tutte le lapidi, gli accessori devono essere di un unico colore e materiale, **non è consentita la sostituzione degli accessori medesimi con altri diversi anche solo per colore e/o materiale.**

e) Per i lotti cimiteriali di vecchia edificazione , (realizzati fino all'anno 1993), è consentito previa specifica richiesta all'ufficio di Polizia Mortuaria e relativa autorizzazione , la sostituzione degli accessori delle lapidi già operanti con altri simili nelle forme e nel colore e identici nel metallo .

f) fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 41, non è consentito apporre sulle lastre di chiusura dei loculi oggetti di qualsiasi forma o materiali non attinenti al culto dei defunti come pure non è consentito collocare sui corridoi, in corrispondenza dei loculi, o sulle lapidi degli stessi vasi contenti fiori , lumi o lampade di qualsiasi tipologia aggiuntivi rispetto a quelli consentiti .

I fiori vanno collocati esclusivamente negli appositi accessori di cui le lastre di chiusura sono dotate.

g) sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

h) è consentito il collocamento di fotografia purché in modo da garantirne la permanenza nel tempo .

i) sui loculi ove risulta realizzato l'impianto elettrico per il funzionamento delle lampade votive è fatto divieto di applicare o collocare, anche in forma provvisoria, lumi a cera o ad olio.

2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, e gli accessori installati arbitrariamente o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti agli articoli 56 e 57, in quanto applicabili.

CAPO III: OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 45

Inumazione, esumazione, tumulazione , estumulazione ,cremazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e cremazione sono soggette al pagamento delle relative tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
2. Alle operazioni di esumazione/estumulazione straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano le normali tariffe, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento all'Autorità Giudiziaria medesima.

Art. 46

Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura in terra. Le sepolture per inumazione hanno durata ordinaria di 10 anni, computate dal giorno del seppellimento;
2. Le aree e le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche ed i requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009.
3. Nelle sepolture ad inumazione ogni cadavere è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre, salvo il caso di madre e neonato, morti in concomitanza del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASUR, a fini di cautela igienico-sanitaria.

Art. 47

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici..
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile riportante un identificativo alfa-numeric progressivo della sepoltura.
3. E' consentita l'installazione di lapidi e di copritomba , la cui fornitura, manutenzione e la decorosa conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 48

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - allo scopo di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. La realizzazione di loculi e la tumulazione negli stessi devono essere eseguite nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento regionale n. 3 del 09/02/2009, oltre che delle norme di cui al D.P.R. 285/90.
3. Il Comune autorizza la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato B del citato regolamento regionale e verifica il rispetto del progetto autorizzato.
4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al **titolo IV** del presente regolamento.

Art. 49

Tumulazione in loculo concesso in forma provvisoria.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è temporaneamente tumulato in loculo apposito, concesso in forma provvisoria a mezzo di specifico atto amministrativo, previo pagamento delle spese di tumulazione, estumulazione ed accessorie;
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che risultino già concessionari di un'area di terreno avuta allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che risultino assegnatari di sepolture private, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato e lavori iniziati, e per le quali sia già stata versata cauzione di anticipo.
3. La durata della concessione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. L'acquisto della lapide, degli accessori e la realizzazione dell'epigrafe sui loculi in concessione provvisoria, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro per tutta la durata della concessione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa, secondo le direttive impartite dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

6. E' consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Qualora all'interno della struttura cimiteriale non siano disponibili loculi in colombari per le tumulazioni definitive è ammessa la tumulazione temporanea in provvisorio .
8. La concessione del loculo per le tumulazioni in provvisorio di cui al precedente comma 7) è gratuita , faranno carico agli interessati le spese di tumulazione , ed accessorie .

Art. 50

Tumulazione in sepoltura già in concessione a privati

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è temporaneamente tumulato in sepoltura già in concessione a privati. La richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione del titolare della concessione e, ove ne ricorrono le circostanze, dai titolari congiuntamente, con sottoscrizione autenticata.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa ed accordata solo nel caso in cui il cimitero sia effettivamente sprovvisto di loculi disponibili da assegnare in concessione ai richiedenti.
3. Qualora il cimitero ha disponibilità di loculi la tumulazione provvisoria è espressamente vietata.
4. Nei casi di tumulazione provvisoria il concessionario della sepoltura non può esigere alcun indennizzo a titolo di fitto o sotto qualsiasi altra forma; i trasgressori ne risponderanno ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 51

Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Il turno ordinario di inumazione rimane fissato in 10 anni anche per quelle salme estumulate da concessione private, dopo un periodo di tumulazione inferiore ai 20 anni. Il turno ordinario può essere ridotto a 5 anni per le salme estumulate da concessione private, dopo un periodo di tumulazione superiore a 20 anni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio ed agosto, il periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 novembre ed i periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a nuova inumazione nello stesso campo o in campo diverso per un periodo di 5 anni, ridotto a 2 nel caso siano utilizzati prodotti enzimatici sia con l'addizione diretta sul resto mortale sia nel terreno circostante.

E' prevista la cremazione gratuita dei resti mortali non mineralizzati , previa richiesta degli aventi diritto espressa ai sensi della normativa vigente .

7. I resti mortali se completamente mineralizzati, sono raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione da destinare all'ossario comune o a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Art. 52

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, a norma di legge, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazioni ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. I parenti o i familiari delle salme da esumare verranno avvertiti a mezzo di lettere di comunicazione o notifiche ove esistano recapiti precisi lasciati dagli stessi interessati.

Art. 53

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90 e cioè dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, con sospensione nel periodo di commemorazione dei defunti.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la eventuale malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASUR o di personale tecnico da lui delegato e del Responsabile del cimitero.

6. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano le normali tariffe, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'Autorità Giudiziaria.

Art. 54 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, alla presenza del Responsabile del cimitero, allo scadere della concessione a tempo determinato;
- Sono estumulazioni straordinarie tutte le altre, sia se richieste da privati, sia se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, eseguite alla presenza del coordinatore Sanitario dell'ASUR o funzionario delegato e del Responsabile del cimitero.

2. Le **estumulazioni ordinarie** si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o sono regolate dal Sindaco tramite ordinanza. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile del servizio compila l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e comunica la scadenza della concessione agli aventi titolo sulla salma. Tale elenco sarà comunque esposto all'Albo cimiteriale di ogni Cimitero per l'intero l'anno .

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali, se completamente mineralizzati sono raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

4. Allo scadere di concessione a tempo determinato ed in assenza di richiesta di rinnovo della stessa, se non sussiste domanda da parte dei familiari o aventi causa di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, sarà inumato per un periodo di 5 anni, ridotto a 2 nel caso siano utilizzati prodotti enzimatici sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale e sul terreno circostante.

E' prevista la cremazione gratuita dei resti mortali non mineralizzati , previa richiesta degli aventi diritto espressa ai sensi della normativa vigente .

6. Le **estumulazioni straordinarie** possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione.

Esse si eseguono previo provvedimento del Sindaco, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari (o di chi ne ha diritto) ove si voglia effettuare la traslazione di un cadavere per dargli sepoltura in altro loculo, oppure in altra tomba di famiglia, oppure nel Cimitero di un altro Comune o per cremarlo.

7. L'estumulazione del feretro con lo scopo di raccoglierne i resti mortali, salvo il caso che essi non siano destinati alla cremazione, non può avvenire se non siano già trascorsi almeno 30 anni dal decesso.

8. Alla ricognizione della salma , qualora i resti non risultino completamente mineralizzati , il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa , se dal caso , idonea sistemazione del cofano in legno , rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e dispersione diretta sul resto mortale di prodotti enzimatici. In tali casi non si potrà procedere a nuova richiesta di

estumulazione con l'intento di raccogliere i resti se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente .

9. In presenza di concessioni cimiteriali non scadute o perpetue, dietro richiesta del concessionario o degli interessati, dopo 30 (trenta) anni dal decesso, è consentita, qualora ciò sia possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente a nuova salma appartenente a familiare. Qualora la salma occupante il loculo non sia mineralizzata è consentita la sua inumazione al campo comune per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni o l'avvio, non dissenziente il coniuge o gli aventi titolo, alla cremazione. L'onere per la inumazione o per la cremazione è comunque a carico del richiedente secondo le tariffe previste.

10. Le estumulazioni ordinarie nonché quelle straordinarie richieste allo scopo di raccogliere i resti mortali, possono essere svolte solo nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile. Le estumulazioni straordinarie richieste per il trasferimento della salma nell'ambito del cimitero o al di fuori di esso o per cremazione nonché quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio ed agosto, il periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 novembre, ed i periodi a cavallo delle ricorrenze di pasqua e di natale.

11. In ogni caso alle estumulazioni sono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella Circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Salute.

Art. 55 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o non siano destinate alla cremazione.

Art. 56 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 57

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 58

Cremazione

1. In apposita area crematoria del cimitero di San Benedetto del Tronto è stato realizzato ed è funzionante, secondo le norme di legge, un **impianto di cremazione**. L'area di cremazione comprende anche la sala del commiato, la sala travaso, i luoghi destinati alla conservazione delle ceneri, nicchie cinerarie e cinerario comune.
2. Il servizio di cremazione delle salme è effettuato attraverso le forme di gestione consentite dalla vigente normativa in materia di organi e funzioni degli enti locali.
3. fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g) del presente regolamento, il servizio di cremazione è a pagamento e le relative tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta comunale, la quale può anche stabilire tariffe agevolate o altre forme di incentivi per favorire il ricorso alla cremazione o l'utilizzo di feretri in legno tenero o Mater-Bi.

Art. 59

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, dal nulla osta

dell'Autorità Giudiziaria medesima, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione del defunto, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto stesso contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il medesimo deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza .
- d) per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettera b) è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. La richiesta di autorizzazione alla cremazione deve essere corredata da una certificazione del medico necroscopo, resa nelle forme di legge, dalla quale risulti che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate . Tali protesi dovranno essere obbligatoriamente rimosse solo nel caso in cui il tipo di alimentazione dell'apparato fosse **con batterie a radionuclidi** .

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione può essere accompagnata dall'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e consegna dell'urna cineraria o dall'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 60

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. L'ufficiale di stato civile, a richiesta degli aventi titolo, può autorizzare la cremazione di ossa e resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie o di estumulazioni ordinarie e straordinaria.
2. Per le ossa contenute in ossario comune è L'Ufficiale di stato civile a disporre la cremazione in forma cumulativa .
3. La cremazione delle parti anatomiche di provenienza ospedaliera é obbligatoria ai sensi del D.M. 07.06.1989. Il confezionamento, il conferimento, lo stoccaggio e le tariffe per lo smaltimento delle parti anatomiche dovranno preventivamente formare oggetto di apposita convenzione tra il Comune, ovvero l'ente gestore dell'impianto, e le strutture sanitarie richiedenti.

Art. 61

Modalità operative della cremazione

1. All'arrivo al cimitero, i cadaveri da cremare sono presi in carico dal personale dei servizi cimiteriali addetti alla cremazione ai quali deve essere consegnata l'autorizzazione alla cremazione ed al trasporto. Il personale dell'ufficio cimiteriale provvederà a registrare l'ingresso in apposito registro.
2. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
3. Al termine della cremazione, il personale dell'ufficio cimiteriale provvede a redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione registrando anche la destinazione delle ceneri. Il verbale viene redatto in triplice copia. Una copia viene conservata dal responsabile del servizio cimiteriale, una deve essere trasmessa e conservata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, una viene consegnata a chi prende in consegna l'urna.
4. I feretri delle salme destinate alla cremazione devono essere unicamente in legno con le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d). Saranno rifiutate le esecuzioni di cremazioni di salme, da chiunque richieste, qualora risulti comunque presente lo zinco sia all'interno che all'esterno della bara in legno.
5. Il trasporto ed il conferimento all'impianto di cremazione dei feretri esumati o estumulati deve avvenire previo riconfezionamento degli stessi, alla presenza del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria . In particolare:
 - a) per salme provenienti da esumazione o estumulazione, mediante confezionamento esterno a mezzo di imballaggio leggero, non escluso il cartone ondulato opportunamente costruito e sigillato con nastro adesivo, o altro rivestimento indicato dal personale sanitario incaricato a secondo della circostanza. E'obbligatoria l'apposizione sull'imballo di targhetta identificativa .
 - b) per salme provenienti da estumulazioni ordinarie o straordinarie i cui feretri presentano lacerazioni sul contenitore metallico con conseguente fuoriuscita di liquame, sarà l'incaricato del Servizio di Igiene Pubblica a prescrivere di volta in volta, a seconda dei casi, il tipo di confezionamento più idoneo.

Art. 62

Ceneri e urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Qualora il civico cimitero

disponga di una campo di inumazione per urne cinerarie , le stesse dovranno essere di materiale biodegradabile.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte .

2. Le ceneri sono equiparate a resti mortali e di questi seguono la disciplina prevista nel presente regolamento per quanto concerne la conservazione nel cimitero. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

3. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono comunque consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'urna cineraria può essere alternativamente tumulata, interrata, conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero oppure consegnata a un familiare affidatario.

4. Qualora la famiglia non abbia indicato alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono destinate al cinerario comune.

5. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. L'urna può essere collocata anche in sepoltura privata perpetua già occupata, previo pagamento della tariffa prevista.

Art. 63

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa in vita dal defunto , in difetto , vale la volontà del coniuge o, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza . .

L'Ufficiale di stato civile o suo delegato iscrive nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

2. Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o a un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli – nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (fratelli e sorelle).

In nessun caso, le ceneri, racchiuse in urna sigillata, possono essere suddivise tra più familiari.

3. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate

purché in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità sopra indicate.

4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.

5. L'istanza di affidamento di un'urna cineraria deve essere presentata dai familiari di cui ai commi precedenti e deve contenere i seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- g) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- h) copia conforme dell'atto di cui al 1° comma del presente articolo dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dai familiari dalla quale risulti la volontà espressa verbalmente dal defunto.

6. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella abitazione di residenza di quest'ultimo. Nel caso di variazione di residenza è fatto obbligo all'affidatario della segnalazione di tale variazione all'Ufficiale di Stato Civile entro 30 giorni.

7. L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Nel caso di recesso dall'affidamento, o nel caso di decesso dell'affidatario l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale per effettuare la tumulazione secondo quanto disposto dai familiari o in difetto per la conservazione nel cimitero comune.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data;
- c) I recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
- d) La data di decesso dell'affidatario e il luogo di sepoltura delle ceneri;
- e) La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

9. L'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza e adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione. L'Ufficiale di Stato Civile, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

10. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 64

Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi della Legge n. 130 del 30/03/2001, è consentita nel territorio comunale su espressa richiesta scritta presentata all'Ufficiale dello Stato Civile dal coniuge della persona deceduta o, in mancanza di questi, della maggioranza degli aventi titolo. La richiesta può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o da un suo delegato .

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base della volontà espressa dal defunto mediante:

- a) testamento scritto;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000;
- c) dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali.

In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritta dal coniuge, o della maggioranza assoluta degli aventi titolo dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

- a) all'interno dei Cimiteri, in aree a ciò appositamente destinate;
- b) fuori dai Centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1 numero 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della strada);
- c) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa, esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio; nel restante periodo dell'anno, in attesa di essere disperse, le ceneri saranno temporaneamente e gratuitamente depositate presso il cimitero cittadino;
- d) nel fiume o nei laghi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
- e) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari reso nelle forme previste al D.P.R. 445/2000; la dispersione non può comunque essere oggetto di attività aventi fini di lucro.

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del defunto e il titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
- b) l'indicazione del luogo, della data e dell'orario nei quali le ceneri saranno disperse;



c) l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del de cuius.

TITOLO IV: CONCESSIONI E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I: CONCESSIONI, RINUNCE, REVOCHE E DECADENZE

Art. 65

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, a titolo oneroso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le tariffe per ogni tipologia di concessione vengono determinate dalla Giunta comunale. La stessa Giunta, con proprio atto o con separati atti, può stabilire che particolari concessioni vengano assegnate a tariffa agevolata o gratuitamente.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. (Tombe e Cappelle);
4. I sotto elencati manufatti costruiti dal Comune sono concessi in uso a privati, subordinatamente al pagamento del prezzo di concessione di cui all'apposito tariffario:
 - a) sepolture individuali (loculi singoli, loculi doppi , loculi per fanciulli, ossari, nicchie cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe, cappelle, cappelline e loculi a schiera).
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - il concessionario, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore,
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. La concessione a favore di Enti, Associazioni, Congregazioni, Società, Confraternite ecc. che abbiano tra gli scopi anche quello della tutela e conservazione delle salme, resti mortali o ceneri degli associati, sono ammesse alle condizioni seguenti:
 - a) gli Enti, le Associazioni, le Congregazioni, le Società, le Confraternite, devono risultare legalmente costituite ed avente riconosciuta personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del codice civile, non avere scopo di lucro o di speculazione, ciò in base al combinato disposto dall'art. 343/2 del T.U. leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n.1265 e dell'art.92/4 del D.P.R. 285/90;

- b) la richiesta di concessione dovrà essere corredata oltre che dalla certificazione di cui al precedente punto a), dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni adottate relative all'uso e gestione della concessione cimiteriale;
- c) è fatto obbligo del **deposito annuale di copia del bilancio** consuntivo e delle tariffe praticate ai soci nonché della trasmissione integrale delle deliberazioni adottate ad ogni qualsiasi variazione di esse comprese le variazioni statutarie;
- d) è obbligo dell'Ente Locale vigilare sugli atti e sulla regolarità gestionale della concessione cimiteriale. In termini generali la vigilanza su tali circostanze è affidata ai sensi del par. 14.3 della Circolare Ministero Sanità n. 24/93 al Consiglio Comunale, ma nello specifico, ai sensi dell'art.51 del D.P.R. 285/90, il titolare di tale potere è il Sindaco che lo esercita a norma di legge.
- e) La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto c) comporterà l'interdizione alla tumulazione di salme od alla effettuazione di operazioni cimiteriali nella concessione fino al perfezionamento degli atti

Art. 66

Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n.803 del 21.10.1975 e s.m. e i, salvo quelle che , rilasciate in data antecedente, sono state fissate come perpetue dall'atto di concessione a suo tempo stipulato e che, quindi, rimangono tali.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 99 per le tipologie di cui all'art. 34 comma 4, lettere b-c-d-e-h).
 - b) in 60 anni per le tipologie di cui all'art. 34 comma 4, lettera g);
 - c) in 50 anni per le tipologie di cui all'art. 34 comma 4, lettere m-n-).
 - d) in 30 anni per le tipologie di cui all'art. 34 comma 4 lettere o-).
 - e) in 20 anni per le tipologie di cui all'art. 34 comma 4 lettere f-i-l-).
 - f) in 20 anni con decorrenza dalla data del decesso per le tipologie di cui all'art. 34 comma 4 lettera f rilasciate ai sensi di cui all'art 67 comma 2
3. Alla scadenza le concessioni potranno essere rinnovate, secondo quanto di seguito riportato e dietro pagamento delle tariffe vigenti al momento. Il rinnovo deve avvenire entro l'ultimo anno di concessione dietro istanza degli aventi titolo ed è in facoltà del Comune accordarlo tenuto conto delle generali esigenze del cimitero:
 - a) il rinnovo è consentito per una sola volta di anni 99 per le concessioni di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - b) il rinnovo è consentito per una sola volta e per un periodo di tempo di anni 10 o anni 20 o 60 anni per concessioni di cui al precedente comma 2, lettera b
 - c) il rinnovo è consentito per una sola volta e per un periodo di tempo di anni 10 o anni 20 o 50 anni per concessioni di cui al precedente comma 2, lettera c
 - d) il rinnovo è consentito per una sola volta e per un periodo di tempo di anni 10 o anni 20 per le concessioni di cui al precedente comma 2, lettere d-e-).
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, coincidente con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune, nonché la data di scadenza.

5. Entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del concessionario , i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a presentare apposita istanza di variazione per aggiornamento , indicando altresì uno di essi come rappresentante della concessione nei confronti del comune .

Gli aventi titolo che non vogliono subentrare al concessionario originario possono rinunciare alla propria quota di titolarità, presentando apposita istanza di rinuncia .

L'istanza di variazione , redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del 28 Dicembre 2000 , dovrà essere presentata all'ufficio servizi cimiteriali completa dei dati del richiedente , degli aventi titolo e del concessionario deceduto .

L'istanza può essere presentata da uno solo dei richiedenti in nome e per conto degli aventi titolo .

La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per ereditarietà secondo quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello "jus coniugii" sullo "jus sanguinis" e di questo sullo "jus successionis".

Art. 67 **Modalità di concessione**

1. I manufatti di cui all'art. 34, comma 4, lettere f-g-i-l-m-n) possono essere assegnati solo in presenza della salma o dei resti per gli ossari, o delle ceneri per le nicchie.

2. Su disposizione della P.A. si autorizza , **per singoli lotti di intervento** , la vendita di una quota di loculi a viventi secondo le modalità appresso indicate :

E' consentita la prenotazione per la concessione onerosa d'uso a privati richiedenti loculi singoli per adulti. Essi verranno dati in concessione agli assegnatari per anni 20 (venti) decorrenti dalla data del decesso. Il diritto di uso del loculo , è riservato esclusivamente al concessionario.

La concessione di loculi può essere richiesta da tutti i soggetti maggiorenni con cittadinanza italiana o comunitaria qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) Residenza attuale in San Benedetto del Tronto;
- b) Residenza pregressa nel territorio dell'attuale Comune di San Benedetto del Tronto ininterrotta per almeno 25 anni;
- c) Nati nel territorio dell'attuale Comune di San Benedetto del Tronto;
- d) Coniugi dei defunti deceduti nel territorio comunale e sepolti nel civico cimitero .
- e) Per il ricongiungimento di coniugi in cui il coniuge superstite possieda uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) b) e c). E' consentita l'assegnazione di due loculi uno dei quali per la sepoltura del coniuge defunto anche se questi non è tumulato presso il civico cimitero. In tal caso la decorrenza della concessione riferita alla salma decorre dalla stipula del contratto.

Allo scopo, il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta nonché i criteri per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto.

3. Su disposizione della P.A. si autorizza , **per singoli lotti di intervento** , la vendita di una quota di nicchie cinerarie doppie o per famiglia secondo le modalità appresso indicate:

E' consentita la prenotazione per la concessione onerosa d'uso a privati richiedenti di nicchie cinerarie . Esse verranno date in concessione agli assegnatari per anni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione .

La concessione di nicchie cinerarie può essere richiesta da tutti i soggetti maggiorenni con cittadinanza italiana o comunitaria in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) Residenza attuale in San Benedetto del Tronto;
- b) Residenza pregressa nel territorio dell'attuale Comune di San Benedetto del Tronto ininterrotta per almeno 25 anni;
- c) Nati nel territorio dell'attuale Comune di San Benedetto del Tronto;
- d) Coniugi dei defunti deceduti nel territorio comunale e sepolti nel civico cimitero .

Allo scopo, il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta nonché i criteri per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto.

4. L'assegnazione delle sepolture individuali di cui al comma 1, avviene mediante scelta da parte del cittadino richiedente tra tutte quelle disponibili, comprese quelle di cui l'Amministrazione Comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. Si osserva, come criterio di priorità, l'ordine cronologico di decesso, raccolta delle ossa o cremazione.

5. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma 1, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. L'assegnazione delle sepolture individuali può essere altresì effettuata a favore di viventi, in deroga al comma 1, ricorrendo uno dei seguenti casi :

- a) richiedente, di età pari o superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4°;
- b) coniuge superstite, non legalmente separato, di defunto sepolto nel cimitero che abbia compiuto 70 anni di età;

Sono altresì ammissibili ed accoglibili le istanze di concessione avanzate delle seguenti categorie, elencate in ordine di priorità:

- c) ricoverati in ospedali psichiatrici o in case di riposo, qualora i soggetti risultino residenti in San Benedetto del Tronto o lo siano stati immediatamente prima del ricovero, che abbiano compiuto i 70 anni di età e non abbiano parenti o affini fino al 4° grado;
- d) cittadini residenti affetti da disabilità in situazione di gravità in base all'art.10 della legge 104/92, indipendentemente dall'età.

7. L'istanza di concessione di due loculi di cui ai precedenti comma 2 e comma 6 lett "b" , fermo restando quando stabilito al precedente comma 4 , è ammissibile solo nel caso in cui l'accoppiamento degli stessi avvenga nel senso verticale ed obbligatoriamente tra prima e seconda fila oppure tra terza e quarta fila , solamente per le file più alte ovvero quinta e sesta , è ammissibile l'accoppiamento di due loculi nel senso orizzontale .

Per colombari di tre loculi in verticale , l'accoppiamento consentito è tra prima e seconda fila , può essere autorizzato l'abbinamento tra le file seconda e terza solo in presenza di una prima fila già occupata .

8. Su istanza motivata dell'Ufficio di Polizia Mortuaria la Giunta Comunale con propria deliberazione può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'assegnazione delle sepolture in deroga al comma 6 che precede, qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri.

9. Le aree e i manufatti per sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art. 34, comma 4, lettere b-c-d-e-h) sono assegnati in ogni tempo, relativamente alla disponibilità, osservando **il criterio della scelta del richiedente** secondo l'ordine di graduatoria determinato in base ai criteri previsti nel bando. Allo scopo, il Comune emetterà un bando pubblico nel quale saranno indicate le concessioni disponibili e fissate le modalità, i tempi e le clausole per l'inoltro delle domande di richiesta nonché i criteri per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto.

10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

11. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero , in percentuale sul corrispettivo della tariffa vigente , da stabilirsi con specifico atto .

Art. 68 **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia - ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc .) - fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 4° grado. Al coniuge è equiparato il convivente "more uxorio" purché la convivenza risulti dal registro anagrafico della popolazione residente al momento del decesso del convivente.

3. Il concessionario può, all'atto della concessione o successivamente con dichiarazione scritta autenticata, estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti e affini oltre il 4° grado ed a persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei suoi confronti. Il concessionario inoltre, con le stesse modalità, ha facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate. Il Comune rimarrà estraneo alle controversie che potrebbero sorgere fra le parti a causa di dette disposizioni.

4. Le particolari benemerenzze nei confronti del concessionario devono risultare da apposita specifica dichiarazione, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione sottoscritta dal concessionario. Nel caso in cui tali particolari benemerenzze siano attestate con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria, la sepoltura potrà avvenire previo assenso del titolare della concessione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale, tra l'altro, dovrà essere indicato il periodo di permanenza della salma nella sepoltura che in ogni caso non potrà

essere inferiore ad anni 10 dalla data di tumulazione e dietro pagamento della prevista tariffa.

5. Per ogni tumulazione degli aventi diritto nella sepoltura privata, deve essere comunque avanzata apposita istanza all'Ufficio di Polizia mortuaria da parte del concessionario.

6. Qualora debba provvedersi alla sepoltura dell'intestatario della concessione, fermo restando che il diritto alla tumulazione è acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione, la richiesta deve essere avanzata dal coniuge, oppure, in mancanza di questo, da parte del parente più prossimo del defunto. In presenza di più parenti di pari grado del defunto la richiesta deve essere sottoscritta da tutti. L'istanza per la sepoltura può essere sottoscritta anche da uno soltanto dei parenti più prossimi del defunto, purché il sottoscrittore dichiari, sotto la propria personale responsabilità, di agire anche in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri parenti di pari grado.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. La titolarità sulla concessione privata è trasmissibile solo per ereditarietà secondo quanto stabilito dal codice civile con prevalenza dello "jus coniugii" sullo "jus sanguinis" e di questo sullo "jus successionis".

Art. 69 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere, restauri od approntamenti che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per 3 anni consecutivi al pagamento del canone (ove previsto), il Comune, previo diffida, procede a dichiarare decaduta la concessione ed a tornare in possesso del bene oggetto della concessione medesima.

Art. 70

Termini per la costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 34, comma 4, lettere b-c), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste all'art. 81, ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Il Comune, con decisione motivata, previa richiesta degli interessati, può derogare ai termini predetti, concedendo una proroga nel limite massimo di 6 mesi.

Art. 71

Divisione e aggiornamento delle concessioni

1. Più concessionari possono inoltrare, per iscritto, al Comune una comunicazione attestante la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere presentata separatamente dagli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la

rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 68, che assumono la qualifica di concessionari.

6. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune diffida gli

interessati a provvedere in tal senso; trascorso un ulteriore anno senza che gli interessati provvedano, si dà corso alla procedura di decadenza.

7. Quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art. 68, abbiano titolo per assumere la qualifica di concessionari e non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 72 Rinuncia

1. La rinuncia a concessione può essere richiesta al Comune:

- a) su istanza motivata del concessionario o degli aventi titolo;
- b) per trasferimento della o delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, in cimitero di altro comune o Stato, oppure in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero cittadino, ovvero in altro cimitero di questo Comune.

Il Comune ha facoltà di accogliere o meno la rinuncia di cui al punto a), mentre quella di cui al punto b) deve essere necessariamente accolta, in presenza di richiesta di trasferimento della o delle salme, resti o ceneri.

Art. 73 Rinuncia a concessione di aree e relativi manufatti

1. Rinuncia a concessione di area libera.

E' consentita quando nell'area non siano state eseguite opere per la tumulazione o allorché l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque risulti libera da salme, resti o ceneri. Al concessionario rinunciante spetterà il rimborso di concessione area così come previsto alla relativa tariffa.

2. Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione di manufatto.

E' consentita quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa oppure il manufatto sia interamente costruito ma libero da salme, resti o ceneri. Al concessionario rinunciante spetterà oltre ad un rimborso per la concessione dell'area un indennizzo per le opere realizzate così come previsto alla relativa tariffa.

3. Rinuncia a concessione di area e manufatto usato ma liberato o liberabile da salme.

Al concessionario rinunciante spetterà oltre ad un rimborso per la concessione dell'area un indennizzo per le opere realizzate così come previsto alla relativa tariffa.

Nessun rimborso e nessun indennizzo è previsto a favore del concessionario rinunciante nel caso in cui la rinuncia viene effettuata allorché la concessione abbia superato i 2/3 della durata iniziale di concessione. Se la concessione è perpetua al rinunciante spetta sia il rimborso che l'indennizzo.

4. Obbligatoria rinuncia a concessione di aree e manufatti usati, a tempo determinato o perpetuo.

Il totale trasferimento in cimitero di altro comune o Stato, o in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero urbano, ovvero in altro cimitero di questo Comune, delle salme, dei resti mortali, delle ceneri, presenti nelle concessioni private a tempo determinato o

perpetue, delle tipologie di cui all'art.34, comma 4, lettere b-c-), determina l'automatica rinuncia alla concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di trasferimento. La concessione una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del Comune senza alcun rimborso o indennizzo, di qualsiasi natura, a favore del concessionario o degli aventi titolo.

Art. 74

Rinuncia a concessione di sepolture realizzate dal Comune

1. Rinuncia a concessione di sepoltura mai usata.

E' consentita quando la sepoltura non sia mai stata utilizzata per tumulazioni di salma, resti o ceneri. Al concessionario rinunciante spetterà un rimborso così come previsto alla relativa tariffa.

2. Rinuncia a concessione di cappellina a schiera o di tomba usata ma liberata da salme.

Al concessionario rinunciante spetterà un rimborso così come previsto alle relative tariffe. Nessun rimborso è previsto a favore del concessionario rinunciante nel caso in cui la rinuncia viene effettuata allorché la concessione abbia superato i 2/3 della durata iniziale di concessione. Se la concessione è perpetua, al rinunciante spetta il rimborso previsto alla relativa tariffa .

3. Obbligatoria rinuncia a concessione di sepoltura usata, a tempo determinato o perpetua. Il trasferimento in cimitero di altro comune o Stato, o in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero urbano, ovvero in altro cimitero di questo Comune, delle salme, dei resti mortali, delle ceneri, presenti nelle concessioni private a tempo determinato o perpetue delle tipologie di cui all'art. 34, comma 4, lettere d-e-f-g-h-i-l-m-n-o) determina l'automatica rinuncia alla concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di trasferimento. La concessione, una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del Comune senza alcun rimborso o indennizzo, di qualsiasi natura, a favore del concessionario o degli aventi titolo.

Art. 75

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune e agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 76 Decadenza

1. La decadenza della concessione, oltre ai casi previsti all'art. 71, commi 6 e 7, può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini di cui all'art. 70;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 69;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

g) quando si accerti il mancato versamento nei termini stabiliti delle tariffe di concessione o di rinnovo di concessione, ancorché la sepoltura sia già occupata dalla salma o dai resti mortali.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) f) e g) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a rimuovere l'inadempienza.

La dichiarazione di decadenza e il relativo procedimento sono avviati entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 77 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune con oneri interamente a carico del concessionario o degli aventi titolo, se individuati.

2. Il comune dispone quindi la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle opere eseguite (i materiali e/o le opere restano comunque nella piena disponibilità del comune, senza alcun rimborso, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo a favore del concessionario) e può procedere alla nuova concessione delle aree e dei manufatti.

Art. 78 Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Nessun rimborso, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo è previsto a favore del concessionario in tutti i casi di estinzione o scadenza della concessione.
5. Viene stabilita la gratuità della cremazione e delle relative spese murarie di estumulazione , per le retrocessioni anticipate di concessioni che non abbiano maturato l'70% del periodo di durata della concessione d'uso;
6. Viene altresì stabilita la gratuità della cremazione e delle relative spese murarie di estumulazione , per le concessione d'uso di loculi che l'assegnatario disponga di non rinnovare alla prima scadenza del contratto.

Art. 79

Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute.

1. Le aree, i manufatti, le sepolture, di cui il Comune è rientrato in possesso per rinuncia, scadenza, decadenza, verranno riassegnate ad altri soggetti con le modalità indicate nel presente regolamento ed ai previsti corrispettivi fissati in tariffa. La loro riassegnazione viene fatta allo stato in cui esse si trovano al momento della riacquisizione senza produrre ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del Comune. Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al riassegnatario che è tenuto a rilasciarne specifica attestazione. Gli oneri per eventuali ripristini, per nuove lastre di marmo, per nuovi copritomba, per nuovi accessori, sono ad esclusivo carico del riassegnatario.

CAPO II: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 80

Esecuzione di lavori e manutenzione

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione dei lavori di cui sopra sono autorizzati dal servizio comunale competente previa richiesta del concessionario dalla quale risulti l'impegno del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione Comunale di tutti gli eventuali danni prodotti dall'intervento di proposto;
3. A seconda dell'intervento gli uffici competenti possono richiedere la presentazione di adeguata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone tempi e modi , la ditta esecutrice delle opere dovrà operare nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm e ii) , delle norme sanitarie, assicurative, previdenziali, dei contratti collettivi, di tutela dei lavoratori ed operatori impiegati .

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente richiedere il permesso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 81

Autorizzazioni e permessi di costruzione e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal comune, su conforme parere dell'ASUR, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale limite possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e devono consentire il facile accesso ed uso delle attrezzature cimiteriali necessarie alla tumulazione dei feretri (carrelli elevatori, ponteggi ecc..) nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008 e ss. mm e ii) .
6. Nel rispetto del presente regolamento, le variazioni di carattere ornamentale possono essere autorizzate dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono anche contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 82

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria relativa al consumo di acqua ed energia elettrica, determinata in relazione ai lavori da eseguire, all'atto di rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Comune procede allo svincolo dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente art. 80 comma 3 dopo che sia stata comprovata la corretta ultimazione delle opere, mediante l'acquisizione di copia del documento di fine lavori e di quanto previsto al successivo articolo 87, trattenendo, eventualmente, dal deposito cauzionale l'importo corrispondente agli eventuali danni arrecati.

Art. 83

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 84

Introduzione e deposito di materiale

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 85

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 86

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, il comune indicherà modalità di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle modalità di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 87

Vigilanza

1. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del servizio comunale competente dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. La certificazione di "autorizzazione all'uso" del manufatto è rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo e Qualità del Territorio, a lavori ultimati, previa acquisizione di:
 - a) Richiesta in carta semplice avanzata dal concessionario;
 - b) Autocertificazione in carta semplice redatta e sottoscritta dal Direttore di lavori attestante la staticità della struttura realizzata nonché la rispondenza della stessa al progetto approvato ed alle norme di natura tecnica cimiteriale e sanitarie;
3. Successivamente al rilascio della suddetta autorizzazione il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria propone al competente ufficio comunale la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 80.

Art. 88

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V: SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Art. 89

Oggetto del servizio

1. Il servizio di illuminazione delle lampade votive viene effettuato presso le sepolture private, cappelline a schiera, loculi, cellette ossario e nicchie funerarie, nei cimiteri comunali. Il servizio è facoltativo e può essere richiesto dagli interessati con le modalità indicate al successivo art. 91 .

Art. 90

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di illuminazione votiva all'interno del cimitero è esercitato in economia direttamente dal Comune. E' comunque in facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare altra forma di gestione, nell'ambito di quelle consentite dalla vigente normativa in materia di organi e funzioni degli enti locali.

Art. 91

Richiesta e durata del servizio

1. Per usufruire del servizio gli utenti devono presentare domanda compilando uno specifico stampato. L'attivazione è assicurata entro un periodo massimo di giorni 30.
2. Le lampade esauste sono sostituite d'ufficio oppure entro 7 giorni dalla comunicazione dell'utente.
3. L'utenza scade il 31 dicembre e si intende prorogata di anno in anno fino alla scadenza della concessione del loculo o della tomba oppure fino a che l'utente non ne abbia dato regolare disdetta entro il 30 novembre dell'anno precedente.
4. Gli utenti sono tenuti a comunicare eventuali cambi di indirizzo o variazioni dell'intestazione.

Art. 92

Erogazione del servizio

1. La gestione del servizio comprende: la realizzazione a norma dell'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, la fornitura di energia elettrica a bassa tensione (24 volts), il rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, la sostituzione della lampada votiva esausta (è consentito l'uso solo di lampade a basso consumo con tecnologia LED), la ordinaria riparazione per usura dell'utenza.
2. L'apparecchio d'ornamento (portalampade) è acquistato e installato a cura dell'utente.
3. In caso di guasti, manomissioni, furti, rotture ecc. che si dovessero verificare nell'impianto, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione agli uffici cimiteriali.
4. La manutenzione ordinaria dell'impianto e delle apparecchiature di illuminazione non votiva delle concessioni private , cappelline , tombe ipogee e cappelle è a totale carico dei concessionari .

Art. 93

Tariffe

1. Le tariffe a carico dell'utente per l'utilizzo del servizio sono stabilite dalla Giunta municipale e comprendono un canone annuale per ogni punto luce, da pagarsi una volta l'anno entro il 31 luglio o altra data stabilita all'uopo nel tariffario.
2. Il canone per gli allacci di nuove utenze, effettuati nel corso dell'anno, sarà conteggiato a trimestre, o sua frazione, per il periodo restante al raggiungimento del 31 Dicembre successivo alla data di primo allaccio.
3. La disdetta dell'allacciamento a seguito di trasferimento di salma o di altre motivazioni non dà luogo ad alcuna restituzione di somme.

Art. 94

Inadempienze

1. Nel caso di mancato pagamento del canone annuale entro il termine di scadenza, gli utenti saranno invitati con un avviso a regolarizzare la loro posizione entro un termine di giorni 30. Qualora gli utenti non provvedano al pagamento di quanto dovuto entro il termine sopraindicato il servizio sarà disattivato. Il ripristino del servizio potrà essere effettuato solo dopo il versamento degli arretrati nonché della quota fissa di riallaccio.
2. In ogni caso, il rapporto tra l'Ente gestore e l'utente sarà regolato da apposito contratto tipo nel quale saranno indicate le condizioni, le clausole, le penalità e ogni altra disposizione utile.

Art. 95

Divieti

1. E' assolutamente vietato manomettere gli impianti di loculi, tombe e cappelline , asportare, sostituire lampade votive, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare corrente elettrica, apportare modifiche all'impianto esistente.
2. L'utente non potrà usare l'energia per uso diverso da quello per il quale fa richiesta.

Art. 96

Sospensioni e interruzioni della fornitura

1. Le sospensioni della fornitura per esigenze di carattere tecnico o le interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica non imputabili al Comune o al soggetto da questi eventualmente incaricato della gestione, non danno luogo a riduzioni delle tariffe.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 97

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 98

Mappa

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, anche con mezzi informatici, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, denominato "Mappa".
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relativa ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 99

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri nella sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 100

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici nel qual caso però, al termine di ogni anno, è prevista la stampa su supporto cartaceo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 101

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 100, terrà annotati, suddiviso per settori cimiteriali, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) la denominazione e il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 98.

Art. 102

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:**
 - a. il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 174 del 15.12.1995**
 - b. le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;**
 - c. ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.**